

**REGOLAMENTO IVASS N. 26 DEL 26 LUGLIO 2016 CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DELLE MISURE PER LE GARANZIE DI LUNGO TERMINE E DELLE MISURE TRANSITORIE SUI TASSI DI INTERESSE PRIVI DI RISCHIO E SULLE RISERVE TECNICHE DI CUI AGLI ARTICOLI 36-QUINQUIES, 36-SEPTIES, 344-NOVIES E 344-DECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE, CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUI REQUISITI FINANZIARI DEL REGIME SOLVENCY II (REQUISITI DI 1° PILASTRO).**

**Relazione**

Il Regolamento è emanato in forza degli articoli 45-quinquies, comma 2, 191, comma 1, lettera b), numero 2 e lettera s), e 216-ter, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 (di seguito "Codice").

Tali norme prevedono che l'IVASS provveda a fornire disposizioni applicative in merito alla formula standard, in coerenza con le disposizione dell'Unione europea.

Con il presente Regolamento vengono recepite le Linee guida EIOPA sull'attuazione delle misure per le garanzie di lungo termine e delle misure transitorie sui tassi di interesse privi di rischio e sulle riserve tecniche, che intendono completare il quadro normativo che su tali aspetti viene definito:

- dagli articoli 36-quinquies, 36-sexies, 36-septies, 36-octies, 344-novies e 344-decies del Codice che recepiscono gli articoli 77 ter, 77 quater, 77 quinquies, 77 sexies, 308 quater e 308 quinquies della direttiva 2009/138/CE (di seguito "direttiva");
- dal Titolo I, Capo III, Sezione IV, Sottosezione 3 e 4 del Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE (di seguito "Atti delegati").

Per "misure per le garanzie di lungo termine" si intendono sia l'aggiustamento di congruità (il c.d. *matching adjustment*) che l'aggiustamento per la volatilità (il c.d. *volatility adjustment*): si rammenta che tali meccanismi producono un aggiustamento della struttura

per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio da utilizzare per il calcolo delle riserve tecniche.

Per “misure transitorie” si intendono: i) la misura transitoria sui tassi d’interesse privi di rischio che produce, come le misure citate in precedenza, un aggiustamento alla struttura dei tassi e ii) la misura transitoria sulle riserve tecniche che prevede, invece, un adeguamento progressivo dal livello delle riserve *Solvency I* a quello *Solvency II*.

Le Linee guida EIOPA specificano, nei casi di applicazione delle suddette misure, alcuni criteri a cui conformarsi per la valutazione delle riserve tecniche, per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo. Un esempio illustrativo delle disposizioni dell’articolo 4, tratto dagli *Explanatory Text* 2.1, 2.2 e 2.3 delle Linee guida, verrà pubblicato nella pagina *Solvency II* del sito istituzionale IVASS (non costituirà pertanto parte integrante del testo normativo).

Si riporta di seguito una sintesi delle disposizioni del Regolamento.

**Il Capo I - Disposizioni di carattere generale** contiene le disposizioni relative alle fonti normative (art. 1), alle definizioni (art. 2) e all’ambito di applicazione del Regolamento (art. 3).

**Il Capo II – Valutazione delle riserve tecniche con l’applicazione delle misure per le garanzie di lungo termine e delle misure transitorie** si compone di quattro articoli che disciplinano, rispettivamente, gli effetti derivanti dall’applicazione dell’aggiustamento per la volatilità, dell’aggiustamento di congruità e della misura transitoria sui tassi di interesse privi di rischio sulle ipotesi riguardanti il comportamento dei contraenti (art. 4 che recepisce la linea guida 1), l’interazione delle citate misure con il margine di rischio (art. 5 che recepisce la linea guida 2), la combinazione dell’aggiustamento di congruità con la misura transitoria sulle riserve tecniche (art. 6 che recepisce la linea guida 3) e il perimetro di applicazione della misura transitoria sui tassi di interesse privi di rischio (art. 7 che recepisce la linea guida 4).

**Il Capo III – Calcolo del Requisito Patrimoniale Minimo e del Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato con la formula standard nei casi di applicazione delle misure**

**per le garanzie di lungo termine e delle misure transitorie** si compone di cinque articoli che disciplinano, rispettivamente, l'interazione dell'aggiustamento per la volatilità, dell'aggiustamento di congruità e della misura transitoria sui tassi di interesse privi di rischio con il calcolo del *SCRinterest rate* con la formula standard (art. 8 che recepisce la linea guida 5), l'interazione dell'aggiustamento per la volatilità e della misura transitoria sui tassi di interesse privi di rischio con il calcolo del *SCRspread* con la formula standard (art. 9 che recepisce la linea guida 6), l'interazione tra la misura transitoria sulle riserve tecniche con il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità con la formula standard (art. 10 che recepisce la linea guida 7), l'interazione della misura transitoria sulle riserve tecniche con il calcolo del *SCRoperational* con la formula standard (art. 11 che recepisce la linea guida 8) e l'interazione della misura transitoria sulle riserve tecniche con il calcolo del Requisito Patrimoniale Minimo (art. 12 che recepisce la linea guida 9).

Il **Capo IV – Disposizioni finali** contiene le disposizioni in tema di pubblicazione ed entrata in vigore (art. 13).